

Roma, li 06 giugno 2017

Spett. Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo
Sciopero nei servizi pubblici essenziali

MEMORIE DELLA ORGANIZZAZIONE SINDACALE FAST-CONFSAL
IN MERITO AL SETTORE APPALTI FERROVIARI IN OCCASIONE DELL'AUDIZIONE DEL 18 MAGGIO 2017

PREMESSE

- 1) Il giorno 22 marzo c.a. le Organizzazioni Sindacali del settore proclamano la prima azione di sciopero nazionale del settore per il giorno 10 aprile 2017 con modalità articolata nel mezzo turno; nella stessa comunicazione si rendono disponibili ai sensi del comma 3 articolo 2 della regolamentazione provvisoria del settore a un incontro di definizione attraverso accordo dei servizi minimi da garantire;
- 2) In data 30 marzo comunicano le norme tecniche per il personale viaggiante che opera nei servizi di ristorazione e pulizia a bordo treno
- 3) In data 7 Aprile c.a. le stesse inviano le norme tecniche con le specifiche per il Personale Viaggiante della Ristorazione e per i pulitori viaggianti a bordo Treno
- 4) Nella nota si ribadisce il concetto di mezzo Turno che vale come intera prestazione di solo Andata per i viaggi di A/R in Giornata e vale per l'intera prestazione per i viaggi di Andata o di Ritorno per i turni impostati su due giorni con un riposo fuori residenza in mezzo, prima o dopo la prestazione interessata allo sciopero
- 5) A seguito di tale comunicazione la ditta Elior, società che gestisce la ristorazione a bordo treno, con nota del 7 aprile contesta parte delle norme tecniche comunicate dalle OO.SS. soprattutto sul concetto di mezzo turno di sciopero
- 6) Il giorno 7 aprile la Commissione risponde alle parti sociali invitandole a una corretta applicazione delle norme
- 7) Alla luce di quanto sopra le Organizzazioni Sindacali richiedevano un'audizione alla Commissione al fine di arrivare a un chiarimento definitivo sull'Interpretazione della norma.

CONSIDERAZIONI

In occasione della suddetta azione di sciopero, proprio per superare alcune anomalie ed evitare interpretazioni unilaterali, si era chiesto un incontro per evitare confusioni che danneggiassero soprattutto l'utenza. Così non è stato, le aziende hanno scientemente preferito procedere senza alcun incontro per la definizione condivisa dei servizi minimi e disponendo i comandi in modo unilaterale, eccedente rispetto alle effettive necessità. Solo la responsabilità delle Organizzazioni Sindacali ha evitato che la situazione precipitasse.

Ci sono state differenti valutazioni con l'azienda che ha in appalto il servizio di ristorazione su cosa significhi mezzo turno in una prestazione su due giorni con partenza e/o arrivo fuori residenza che, a giudizio delle scriventi, è ben regolata dall'art 9 sez. Personale Viaggiante della regolamentazione

provvisoria, con l'azienda che tende erroneamente a considerare *mezza prestazione* la metà del viaggio o di andata o di ritorno.

In aggiunta a quanto sopra esiste il problema per i lavoratori che, per effetto di questo turno, finiscono il servizio in un impianto che non è quello di appartenenza; il giorno successivo inizia lo sciopero e quindi non possono tornare indietro se non previo pagamento del biglietto. Lo stesso dicasi per quelli che il giorno successivo allo sciopero devono iniziare il lavoro da una sede che non è quella di appartenenza e per farlo dovrebbero recarsi la sera prima a proprie spese, con l'aggravio dei costi alberghieri per svolgere il turno previsto.

Il tema del biglietto di viaggio si pone anche per i turni A/R in giornata sempre in occasione della prima azione di sciopero; se non diversamente disciplinato, potrebbe portare il lavoratore in una sede diversa da quella di residenza.

Il personale invece che pulisce il treno in corso di viaggio (un solo Pulitore Viaggiante) così come prevede la regolamentazione in caso di sciopero deve garantire il 50% dei servizi igienici presenti sul treno. Questo produce due conseguenze negative:

- Il lavoratore, essendo unico a bordo e dovendo garantire i servizi minimi, non può aderire pienamente allo sciopero, in quanto presente sempre in servizio
- le aziende riconoscono al lavoratore solo il 50% della retribuzione, nonostante il dipendente rimanga sul treno e debba provvedere a garantire il servizio per tutto il tempo di lavoro.

CONCLUSIONI

Occorre Obbligare le Aziende a fare accordi sui Servizi Minimi che trovino soluzioni alle questioni evidenziate e rispondano in maniera cogente alle recenti implementazioni di servizi commerciali nel settore degli appalti ferroviari che, di fatto, impattano sull'organizzazione del lavoro (art. 2 - regolamentazione provvisoria).

In ultima analisi, ci permettiamo di allegare alla presente la documentazione di un ricorso disciplinare attinente alla fattispecie che la distribuzione delle bottigliette di acqua a bordo rientri nei servizi pubblici essenziali. Non solo perché tale condizione non si verifica in tutti i treni circolati sul territorio nazionale, ma anche perché le stesse società distributrici negano l'assunto che il carico delle bottigliette d'acqua rientri tra i servizi pubblici essenziali.

Certi che anche per la spettabile commissione in indirizzo il tema valga un ulteriore approfondimento, ci rendiamo disponibili a un incontro di merito.

Distinti Saluti



/la Segreteria Generale FAST-Confasal
Sabrina Macini